

REGOLAMENTO

- A) Ai fini dell'applicazione del 1° comma, lett.b) e del 6° comma dell'art. 5 dello Statuto, gli articoli 34 e 35 del Contratto integrativo territoriale del 1971 e successivi richiami contenuti anche negli accordi di adesione all'EBT sottoscritti nel 1996 dalle varie Organizzazioni datoriali diverse dall'APRA (oggi Federalberghi Roma) si intendono acquisiti e qui di seguito trascritti costituendo le linee guida dei comportamenti e delle procedure che presiedono alla erogazione del sostegno al reddito da parte dell'EBTL.
- B) La Commissione paritetica costituita a partire dal 1971 tra le parti datoriali e sindacali in applicazione degli articoli 34 e 35 summenzionati costituisce il modello di riferimento e di garanzia per addivenire ad una corretta e trasparente erogazione del sostegno al reddito e continua ad esercitare la sua funzione con gli adattamenti descritti ai punti successivi. Restano ferme le modalità per la sua attivazione.
- C) Ferma restando la unicità del sostegno al reddito erogabile, l'EBTL provvederà, una volta espletate le procedure istruttorie il cui avvio gli sia stato notificato, direttamente alla liquidazione delle somme agli aventi diritto attingendo alle disponibilità realizzate con i versamenti dei contributi effettuati dalle aziende iscritte alle varie Associazioni o, in mancanza, con i versamenti dei contributi effettuati dalle aziende.
- D) Al 31 marzo di ogni anno, sulla base delle risultanze contabili dell'anno precedente, verrà determinato il montante complessivo a titolo di sostegno al reddito dal quale saranno detratte le spese di struttura. Sul montante così determinato l'EBTL provvederà alle liquidazioni semprechè le aziende abbiano corrisposto le contribuzioni dovute per cinque anni consecutivi ed i lavoratori tutti per almeno 9 mesi. Casi particolari saranno definiti dal Comitato Esecutivo.
- E) Il Comitato Esecutivo determina, di anno in anno, il valore delle giornate indennizzabili tenendo conto delle varie tipologie contrattuali dei lavoratori e le comunicherà alle Parti Sociali. In mancanza vale la determinazione adottata l'anno precedente.
- F) Costituiscono condizioni ostative all'accesso al sostegno al reddito la fruizione da parte del lavoratore di un trattamento pensionistico, il conseguimento di un reddito da lavoro dipendente o di altro sostegno pubblico. Le somme da liquidarsi a titolo di sostegno al reddito saranno assoggettate alle ritenute di legge fiscali e previdenziali, se dovute.
- G) L'EBTL è tenuto all'osservanza delle disposizioni diramate dalle Istituzioni pubbliche per beneficiare della loro partecipazione finanziaria al sostegno al reddito.

- H) Per le aziende alberghiere, la Commissione di cui al punto B) in via transitoria sarà integrata con un rappresentante dell'Associazione datoriale - diversa da Federalberghi Roma - cui è iscritta l'azienda che richieda il sostegno al reddito.
- I) Per le aziende alberghiere che, pur corrispondendo lo 0,39%, non siano iscritte ad alcuna Associazione, l'EBTL provvederà ad attivare la Commissione di cui alle lettere A) e B).
- L) Per le aziende che corrispondono solo lo 0,40%, la Commissione sarà composta dalle Associazioni datoriali e dalle OO.SS.LL. .Per le aziende non iscritte ad alcuna Associazione, la Commissione sarà integrata dal titolare dell'azienda o dal rappresentante dell'Associazione datoriale alla quale esso eventualmente vorrà chiedere assistenza.
- M) Le Commissioni, al momento dell'avvio delle procedure istruttorie, avranno cura di comunicarlo all'EBTL per l'acquisizione dei necessari elementi cognitivi.
- N) Le norme che precedono valgono anche per le Province o territori dove siano stati aperti gli sportelli; in difetto vi provvede l'EBTL.